

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Cumulo di domande: competenza del Tribunale delle imprese o del giudice del lavoro?

*Il cumulo di domande, delle quali una rientra nella [competenza](#) del Tribunale delle imprese e l'altra nella competenza del Tribunale in funzione di giudice del lavoro, comporta che, quando tra di esse vi sia connessione, quest'ultimo attragga ai sensi dell'[art. 40 c.p.c., comma 3](#), anche la prima domanda nella propria competenza. Ciò in forza della generale vis attrattiva del rito del lavoro, stanti gli interessi di rilevanza costituzionale garantiti dalla suddetta norma.*

NDR: in argomento si veda Cass. 19975/2015, Cass. 24917/2014, Cass. 850/2005 e Cass. 15798/2016.

## Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.9.2017, n. 20764

...omissis...

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere xxxxxx;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cardino Alberto, che chiede alla Corte di Cassazione di dichiarare la competenza del Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del lavoro, assumendo i provvedimenti di cui all'art. 49 c.p.c., comma 2.

Rilevato in fatto che

Con ordinanza del 30 novembre 2016 il Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di impresa, ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza, a fronte dell'ordinanza con cui il tribunale di Reggio Emilia, giudice del lavoro, aveva dichiarato la propria incompetenza per materia sulla domanda proposta xxxxxxxx volta all'impugnativa della delibera di esclusione del socio nonchè della risoluzione implicita del rapporto di lavoro subordinato, oltre che al risarcimento dei danni.

Ritenuto in diritto che

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Va dichiarata la competenza del Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro.

Difatti il cumulo di domande, delle quali una rientrante nella competenza del Tribunale delle imprese e l'altra nella competenza del Tribunale in funzione di giudice del lavoro, comporta che, quando tra di esse vi sia connessione, quest'ultimo attragga ai sensi dell'art. 40 c.p.c., comma 3, anche la prima domanda nella propria competenza (Cass. 19975/2015; Cass. 24917/2014; Cass. 850/2005).

Ciò in forza della generale vis attractiva del rito del lavoro, stanti gli interessi di rilevanza costituzionale garantiti dalla suddetta norma (Cass. 15798/2016).

pqm

Dichiara la competenza del Tribunale di Reggio Emilia in funzione del giudice del lavoro.